

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 939}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

Presentato il 14 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente provvedimento si intende principalmente realizzare un'opera di adeguamento della disciplina processuale penale alle esigenze di una più piena tutela dei diritti di libertà e di difesa dei cittadini coinvolti in vicende giudiziarie.

Si tratta di aspetti sui quali nel Paese vi è stato un ampio dibattito dal quale sono emersi elementi sufficientemente indicativi per individuare delle linee di intervento che, lungi dal « penalizzare » l'attività degli organi cui sono affidate le indagini, innalzino il livello complessivo di « civiltà giuridica » del nostro sistema processuale.

Con l'articolo 1 sono state apportate due significative modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale al fine di meglio precisare l'ambito delle esigenze probatorie che giustificano l'adozione di una misura cautelare ed il modo in cui si deve manifestare il pericolo di fuga.

È stata, pertanto, opportunamente modificata la lettera a) del comma 1 per chiarire definitivamente il principio, invero già implicitamente desumibile dalla disciplina esistente, secondo cui le esigenze sulle quali può basarsi il provvedimento cautelare non possono essere relative ad un generico pericolo di inquinamento delle prove, ma devono riferirsi concretamente al

fatto specifico che forma oggetto delle indagini.

La modifica della lettera *b)* impone una prognosi di effettivo e prossimo pericolo di fuga.

Nell'articolo 2 sono previste alcune delle disposizioni maggiormente significative dell'intero provvedimento.

Viene modificato l'articolo 275 del codice di procedura penale, delineando una disciplina della custodia cautelare dotata di sensibili elementi di novità:

a) per i delitti di maggiore gravità, tra i quali quelli di criminalità organizzata e di eversione dell'ordinamento costituzionale, la custodia cautelare in carcere è sempre applicata salvo che non sussistano esigenze cautelari;

b) per i delitti tendenzialmente strumentali all'attività della criminalità organizzata (delitti relativi alle armi, traffico illegale di stupefacenti, omicidi, eccetera), la custodia cautelare in carcere è la regola, salvo che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure;

c) per tutti gli altri delitti, la custodia cautelare in carcere non può essere applicata (ed in luogo di essa si può ricorrere solo a misure meno afflittive), salvo che per taluni delitti, specificamente elencati, per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o ricorre l'elemento unificante del particolare allarme sociale, ovvero sussista l'inopportunità di un regime cautelare di detenzione domiciliare o, ancora, possa esservi una *connessione con delitti di criminalità organizzata* (ad esempio il riciclaggio), eccetera.

In definitiva, la previsione più rilevante ed innovativa è quella con la quale si è stabilito che per larga parte dei delitti per i quali è possibile l'adozione della custodia cautelare, debba essere applicata, ricorrendone le condizioni, esclusivamente la misura degli arresti domiciliari.

Nell'articolo 3, si apporta una modifica al testo dell'articolo 291 del codice di procedura penale, anche in questo caso chiarendo, onde evitare difformi prassi applicative, che il pubblico ministero, all'atto

di richiedere l'adozione di una misura cautelare al giudice delle indagini preliminari, deve fornirgli anche gli elementi favorevoli all'imputato e, in particolare, quelli che costituiscono il contenuto delle memorie difensive.

L'articolo 4 rende più puntuale e specifico l'obbligo di motivazione del giudice nel provvedimento di adozione di una misura cautelare. In particolare, nell'enunciazione dei motivi dovrà essere fatto riferimento, laddove naturalmente sia in rapporto di consequenzialità logica con le esigenze che giustificano la misura, alla gravità del reato ed alla pericolosità del soggetto e si prevede, e ciò costituisce una novità di rilievo, che il giudice dovrà tenere anche conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto.

Con l'articolo 5, si prevede al comma 2 la facoltà per il giudice delle indagini preliminari di interrogare l'indagato prima di decidere in ordine ad una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. Nel comma 1 si tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 275, comma 3, e si esclude solo per i delitti indicati nella lettera *a)* l'applicabilità del meccanismo della sostituzione della misura irrogata con altra meno grave quando le esigenze cautelari risultino attenuate o la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto. Il comma 3, infine, introduce una norma di coordinamento in base alla quale anche il verbale dell'interrogatorio assunto dal giudice delle indagini preliminari prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure può essere acquisito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato dal giudice, se oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 503, comma 5, del codice di procedura penale.

Nell'articolo 6 si è dato seguito ad un invito rivolto al legislatore con la sentenza n. 114 del 1994 dalla Corte costituzionale, la quale ha segnalato l'incongruenza derivante dal computo nel periodo di prescrizione del reato nei termini di custodia cautelare dei periodi di « astensione » dalle udienze dei difensori che concretamente impediscano lo svolgimento dell'udienza

preliminare o del dibattimento. Si sono quindi apportate le conseguenti modifiche all'articolo 304 del codice di procedura penale ed all'articolo 159 del codice penale.

Con l'articolo 7 si riconosce espressamente il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti depositati nel procedimento di riesame (articolo 309 del codice di procedura penale) e nell'appello sui provvedimenti in materia di misure cautelari (articolo 310 del codice di procedura penale).

Nell'articolo 8 sono previste due importanti disposizioni in tema di informazione di garanzia, attuate, la prima, mediante una modifica all'articolo 329 del codice di procedura penale in tema di obbligo del segreto e, la seconda, mediante una novellazione dell'articolo 369 del medesimo codice, che è la disposizione che regola specificamente l'informazione di garanzia. Con il primo intervento, si è chiarito — ma si tratta, in definitiva, di una vera e propria innovazione — che sia l'informazione di garanzia sia l'attività prodromica a quella di indagine sono coperte dal segreto per tutta la durata delle indagini preliminari. Con la seconda modifica si è inteso chiarire, nel modo più esplicito possibile, che l'informazione di garanzia va inviata *solo* se deve essere compiuto un atto garantito e non in qualsiasi momento dell'indagine preliminare.

Con l'articolo 9, al comma 1, è realizzata un'altra importante innovazione rispetto al sistema vigente: e, infatti, radicalmente modificata la disciplina delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, introducendo il principio generale della loro conoscibilità. Cade, dunque, il segreto sull'iscrizione nei confronti dell'indagato, del suo difensore e della persona offesa. Al pubblico ministero è comunque riconosciuto il potere di disporre la segretezza sulle iscrizioni, per esigenze attinenti all'attività investigativa, ma per un periodo che non superi complessivamente i tre mesi. Si ritiene, in tal modo, di agevolare l'esercizio delle facoltà difensive e, in particolare, di anticipare,

rispetto a quanto avviene oggi, il ricorso ai riti alternativi.

Nell'articolo 10 è introdotta una modifica all'articolo 386, comma 5, del codice di rito con la quale è eliminato il riferimento all'infermità dell'arrestato o del fermato: in tal modo, si consente in tutti i casi l'esercizio della facoltà del pubblico ministero di disporre gli arresti domiciliari anziché la custodia in carcere nei confronti del fermato o dell'arrestato. Si tratta di un'ulteriore espressione del principio della prevalenza della detenzione domiciliare realizzato nell'articolo 3: in tal modo potrà da subito essere evitata la custodia in carcere per i soggetti che manifestano una minore pericolosità.

L'articolo 11 va ad incidere sull'articolo 38 delle disposizioni di attuazione in materia di facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova. Si prevede, infatti, che, nel corso delle indagini preliminari, il difensore possa presentare elementi difensivi, in vista della decisione, direttamente al giudice, senza passare attraverso il pubblico ministero (secondo quanto ritenuto da un indirizzo che si sta affermando anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione).

Con le modifiche introdotte dall'articolo 12 si opera un ampliamento del numero dei casi in cui, già attualmente, la cosiddetta legge antimafia (n. 55 del 1990) collega alla condanna (e talvolta anche alla pendenza di un procedimento penale per determinati reati) l'imposizione di misure inibitorie. In particolare, le modifiche introdotte dal presente articolo recano: *a)* l'estensione delle ipotesi di ineleggibilità alle candidature per le *elezioni politiche*; *b)* l'integrazione del *novero dei reati* cui conseguono le inibitorie; *c)* l'ampliamento dei casi in cui le inibitorie conseguono al *rinvio a giudizio*; *d)* l'inclusione nelle inibitorie del divieto di assumere determinati incarichi direttivi (senza prendere in considerazione, di regola, le persone giuridiche private) ed altri incarichi conferiti presso le Camere. Da ultimo, al fine di evitare ogni eventuale dubbio interpretativo, è stato precisato esplicitamente che le inibitorie conseguono non solo ad una con-

danna ma anche ad una sentenza di patteggiamento.

Le innovazioni contenute nell'articolo 13 rispondono all'evidente fine di snellire la procedura alternativa del rito abbreviato così da indurre ad una più frequente opzione verso tale direzione. Resta ferma l'attuale disciplina per i delitti più gravi.

Con l'articolo 14 si modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del co-

dice di procedura penale ai fini di assicurare la congruità del numero dei difensori alle esigenze dell'attività giudiziaria, nonché l'assistenza difensiva all'imputato anche nei periodi di astensione collettiva dei professionisti legali dall'attività; ciò anche per l'eventualità che l'imputato rinunci alla difesa di fiducia onde non incorrere nella sospensione dei termini di custodia cautelare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

Decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1994. ()*

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 274 del codice di procedura penale, la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini sui fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; ».

2. Nell'articolo 274, comma 1 lettera *b)* del codice di procedura penale, le parole: « si dia alla fuga » sono sostituite dalle parole: « stia per darsi alla fuga ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto

* Vedi anche il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1994.

dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale; al delitto, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; al delitto previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Non può essere disposta la misura cautelare in carcere per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 e nell'articolo 380.

3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* non si applica, fermo quanto previsto dall'articolo 280, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 256, 270-*bis*, 288, 289, 336, 338, 343, 356, 368, 385, 386, 410, 411, 420, 427, 431, 432, 433, 499, 519, 521, 530, 564, 571, 572, 578, 583, 605, 611, 644, 644-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, ovvero quando l'imputato è una persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, o abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. ».

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parole: « su cui la richiesta si fonda » sono aggiunte le seguenti: « e le memorie difensive ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, anche con riferimento alla gravità del reato ed alla pericolosità del soggetto, desunta tra l'altro dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, nonché al tempo trascorso dalla commissione del reato. ».

ARTICOLO 5.

1. Nell'articolo 299, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3 lettera a) ».

2. Nell'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. ».

3. Nell'articolo 503, comma 6, del codice di procedura penale dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono aggiunte le seguenti: « 299, comma 3-ter, ».

ARTICOLO 6.

1. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1 lettere a) e b). ».

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

ARTICOLO 8.

1. Nell'articolo 329 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono coperte dal segreto fino alla chiusura delle indagini le notizie relative all'invio o al contenuto dell'informazione di garanzia e dell'invito a presentarsi, nonché le notizie relative al compimento delle attività dirette ad assumere le sommarie informazioni previste dall'articolo 350. ».

2. Nell'articolo 369, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

ARTICOLO 9.

1. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, al suo difensore ed alla persona offesa che ne facciano richiesta. ».

2. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore complessivamente a tre mesi. ».

ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale, le parole: « , se infermo, » sono soppresse.

ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale ovvero in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. ».

ARTICOLO 12.

1. L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è così modificato:

a) nel comma 1, lettera b), dopo le parole: « 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) » devono essere soppresse le parole: « del codice penale » e vanno aggiunte le seguenti: « 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 323 secondo comma (abuso d'ufficio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale), 326 terzo comma (rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 648 (ricettazione) del codice penale purché, con riferimento a quest'ultima ipotesi, il denaro o le cose provengano da uno dei delitti sopra indicati ovvero dal delitto di truffa previsto dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del medesimo codice; »;

b) nel comma 1, lettera e), le parole: « indicati alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati alle lettere a) e b) »;

c) nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Ai soggetti indicati nel presente comma è altresì fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche, ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o delle società controllate da queste ultime; ai medesimi soggetti è fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonché di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti. »;

d) nel comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei loro Presidenti, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale; »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo alla sentenza di condanna è equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 6-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e modificato dal presente decreto-legge si applicano anche alle candidature alle elezioni al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

3. Le leggi elettorali disciplinano le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 13.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1 è soppresso il periodo: « , con il consenso del pubblico ministero, »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza, la richiesta è formulata oralmente; negli altri casi è formulata con atto scritto. ».

2. L'articolo 439 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole: « unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero »;

b) nel comma 2 le parole: « la richiesta ed il consenso possono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « la richiesta può essere presentata ».

3. Nell'articolo 440, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « Sulla richiesta il giudice » vanno inserite le seguenti: « , sentito il pubblico ministero, ».

4. Il consenso del pubblico ministero resta comunque necessario quando si procede per i delitti indicati nei commi 3 e 3-ter dell'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto.

ARTICOLO 14.

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del tribunale provvede su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procura-

tori, alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, in numero porporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. »;

b) nel comma 3 dopo le parole: « ogni giorno » sono inserite le seguenti: « , anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria, ».

2. Nella prima applicazione, il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.